

REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "codice".

Per ogni acquisizione in economia, l'Ente opera attraverso un Responsabile del Procedimento, ai sensi del successivo art. 7.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure previste dal presente regolamento, e verrà di seguito denominato "Operatore Economico".

Vista la Determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell'Autorità per la Vigilanza, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, dei servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro. Si intende per servizi tecnici la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la direzione di esecuzione del contratto per servizi e Forniture, la responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e la responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 2

TIPOLOGIA DI SPESE PER FORNITURE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

A/1 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Sono eseguibili in economia, i seguenti lavori di manutenzione e/o adattamento di opere o di impianti d'importo non superiore a 100.000 Euro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) consolidamento o demolizione di fabbricati o manufatti cadenti nonché lo sgombero di materiali rovinati;
 - b) lavori di manutenzione e di adeguamento, di edifici, manufatti o impianti, non compresi in appalti annuali;
 - c) segnaletica stradale;
 - d) manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori fognature, tombinature ed impianti di depurazione; allacciamenti a pubblici esercizi e sottoservizi;
 - e) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti, ordinanze comunali e contratti stipulati con l'amministrazione;

2. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori fino ad un importo non superiore a 200.000 Euro:
 - a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere e impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure di evidenza pubblica;
 - b) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico, culturale o ambientale;
 - c) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di gara e non possa essere differita l'esecuzione;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori con adeguata motivazione scritta del dirigente responsabile;
- 3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto:
 - a) propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisorie, recinzioni, demolizione o rimozione di manufatti ostativi all'esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti dei servizi in sottosuolo);
 - b) conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisorie, rimozione di materiali ecc).
- 4. Possono infine essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.
- 5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del D.P.R. n. 207 del 2010.

A/2 - FORNITURE IN ECONOMIA

- 1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell'Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e analoghi, compresi gli elementi accessori;
 - o) piante ed elementi erbacei, arbustivi e fiori, per piantumazioni o formazione di aiuole o vasi, anche per installazioni provvisorie;
 - p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

- s) opere d'arte o pezzi artistici unici, anche nelle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - w) beni presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
 - x) beni non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
 - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
 3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 5 o alla prestazione di servizi di cui all'articolo 7.
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.
 5. Se il contratto è di importo non superiore a 20.000,00 euro, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000.
 6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

A/3 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, compresi i servizi di accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

- v) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - w) servizi presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
 - x) servizi non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) prestazioni notarili, anche non obbligatorie, e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
 3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.
 4. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
 5. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:
 - a) se il contratto sia di importo non superiore a 20.000,00 euro, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000,
 - b) se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.
 6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

A/4 - INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 3, comma 2, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese riconducibili alle categorie sopra indicate, entro i limiti di spesa riportati al successivo art. 3.

ART. 3

MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti *in amministrazione diretta* gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento di cui al successiva art. 7. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.

Per quanto concerne i servizi e forniture assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 20.000 euro.

Sono acquisiti *a cottimo fiduciario* gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.

I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi art. 4 e 5 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

ART. 4

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci, ai sensi dei successivi commi 2, 3, con riguardo alle proprie specifiche esigenze ovvero quando le forniture ed i servizi siano da considerarsi inerenti le manutenzioni ordinarie, straordinarie con particolare rilevanza e rispetto del patrimonio immobiliare urbano, agricolo e ambientale.

Il ricorso alle acquisizioni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- A) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- B) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- C) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- D) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Per i servizi e forniture inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Per i servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alla soglia di 137.000,00 euro l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente di cui al successivo art. 6.

La modalità di affidamento di Servizi e Forniture in economia per importi superiori ai 20.000,00 e fino ai 137.000,00 è la seguente:

- Richiesta di preventivi da parte del Responsabile del Procedimento che deve contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura o del servizio richiesto, le

modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio i relativi prezzi, le modalità di pagamento;

- Attivazione Procedura Negoziata ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs.163/2006 e secondo quanto specificato nel comma 3 del presente articolo;

Nessuna prestazione di servizi e forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento, possono essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Le forniture ed i servizi devono essere dichiarati regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento.

L'affidatario dei servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica, professionale, economica, finanziaria prescritta prestazioni di pari importo affidate con la procedura di scelta del contraente.

Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi IVA esclusa.

ART. 5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INFERIORI A 20.000 Euro

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, vista la Determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell'Autorità per la Vigilanza, la stazione appaltante può procedere attraverso l'attività contrattuale in economia mediante affidamento diretto dei servizi tecnici < 20.000,00 euro (*progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e direzione esecuzione del contratto per servizi e forniture*), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice.

ART. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili ed urgenti per il funzionamento dell'Ente, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie con particolare rilevanza e rispetto del patrimonio immobiliare urbano e agricolo-ambientale gestito dall'Ente nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7 in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare urbano e agricoloambientale di proprietà dall'Ente;
- b) riparazione di opere o impianti quanto l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del codice;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di spesa;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 211.000 euro.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 8, art. 125 D.Lgs. 163/2006.

Per i lavori di importi pari o superiori a 40.000 euro e fino a 211.000 euro è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario ed avviene nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente di cui al successivo art. 6.

La modalità di affidamento di Lavori in economia per importi superiori ai 40.000,00 euro e fino ai 211.000,00 euro è la seguente:

- a) Richiesta di preventivi da parte del Responsabile del Procedimento che deve contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura o del servizio richiesto, le modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio i relativi prezzi, le modalità di pagamento;
- b) Attivazione Procedura Negoziata ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs.163/2006 e secondo quanto specificato nel comma 5 del presente articolo;

L'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica, professionale, economica, finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con la procedura di scelta del contraente e deve possedere il Certificato SOA per importi di lavori da affidare superiori ai 150.000,00 euro.

Agli elenchi di operatori economici tenuti dall'Ente possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti sopra specificati. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.

Nessuna prestazioni di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi IVA esclusa. **ART. 7**

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici cui richiedere preventivi, anche in via telematica e/o da invitare, per l'affidamento di forniture, servizi o lavori in economia sono tutti quelli compresi negli elenchi predisposti dall'amministrazione di cui al successivo comma 2.

Gli elenchi degli operatori economici per i lavori, servizi e forniture sono i seguenti:

- a) Elenco Forniture;
- b) Elenco Servizi;
- c) Elenco Lavori;

Agli elenchi degli operatori economici, tenuti dall'Ente, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, spedendo alla Fondazione Moscon Gazza Luigi Fidenzio P.zza Borgato, 11 35020 Saonara (Pd), la richiesta, la Camera di Commercio, la Fotocopia del Documento di Identità, il Certificato S.O.A. (nel caso di iscrizione cat. Lavori > 150.000,00 euro). Nel caso di iscrizione a Servizi Tecnici, l'interessato dovrà allegare al modulo il curriculum vitae.

Gli elenchi all'uopo forniti dall'amministrazione vengono costituiti o aggiornati nei primi 90 giorni di ogni anno con adeguata pubblicazione.

Qualora sussistano ragioni di specialità, l'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute.

Sino all'emanazione dei suddetti elenchi, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Responsabili del Procedimento di cui all'art. 7, individuano gli operatori economici sulla base di indagini di mercato.

In ogni caso gli operatori sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione a parità di condizioni nell'ambito della medesima tipologia.

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singolo intervento relativo a lavori, il Responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, verrà individuato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni singolo intervento relativo a Servizi e Forniture, il Responsabile del procedimento, verrà individuato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 5, dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura deve essere un tecnico di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, l'Ente nomina il Responsabile del Procedimento avvalendosi di professionalità esterne.

ART. 9

INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00 euro ed il lavoro inferiore ai 40.000,00 euro è consentito il ricorso ad un operatore economico con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

In tal caso il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 7, provvede a richiedere per iscritto la presentazione del preventivo all'operatore economico entro un termine da stabilirsi di volta in volta, indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'operatore economico di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'operatore economico e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il medesimo venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Nel caso di servizio tecnico di importo inferiore ai 20.000 euro è consentito il ricorso ad affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice. In tal caso il Responsabile del Procedimento provvederà a richiedere per iscritto la presentazione di un prospetto di parcella professionale entro un termine da stabilirsi di volta in volta.

Nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo superiore ai 20.000,00 euro e fino ad un importo di euro 137.000,00 ed il lavoro superiore ai 40.000,00 euro e fino ad un importo di euro 211.000 euro, il Responsabile del Procedimento può:

- a) richiedere i preventivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma 6.;
- b) attivare la procedura negoziata, avendo un progetto esecutivo oggetto di gara, ai sensi del comma 6, art. 57 del D.Lgs. 163/2006 sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,

individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui all'art. 6;

Successivamente ad individuazione del miglior preventivo e/o a formale aggiudicazione (nel caso di procedura negoziata) sarà necessario stipulare un contratto di appalto tra l'Ente e l'operatore economico aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006.

ART. 10

SCelta DEL PREVENTIVO E/O FORMALE AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, accertatene la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per l'Ente.

Nel caso di attivazione di procedura negoziata, il Responsabile del Procedimento effettuerà la formale procedura di gara e di aggiudicazione prevista ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11

CONTRATTO DI APPALTO/ORDINAZIONE

Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 9, il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, successivamente all'atto di impegno effettuato dal responsabile del Settore competente, ricevuti altresì i visti contabili, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 8, senza necessità di formale contratto per importi di servizi e forniture inferiori ai 20.000,00 e per lavori inferiori ai 40.000,00 euro e con contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per servizi e forniture superiori ai 20.000,00 e per lavori superiori ai 40.000,000. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

ART. 12

ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui all'art. 7. Il responsabile del procedimento può delegare ad altro dipendente del medesimo servizio il corretto svolgimento dell'intervento ed in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori, servizi e forniture o nominare in base agli importi ed alla complessità dei Lavori, Servizi Forniture, un Direttore dei Lavori e/o Direttore

dell'Esecuzione del Contratto. In caso di applicazioni delle penali, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 13

PAGAMENTI – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO

Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. In ogni caso la liquidazione deve essere effettuata con Determinazione del Dirigente del Settore.

Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazioni di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate nel

codice. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal codice predetto.